

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - MODIFICA

Il presidente dà la parola all'assessore Caldiroli per illustrare i punti nn. 4, 5 e 6 dell'odg cui seguirà una distinta votazione.

Segue dibattito (omissis).

Esce dall'aula il consigliere Soragni. **Presenti n. 14.**

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i. che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Preso atto che il Comune si è adeguato alla nuova disciplina del tributo di cui sopra attraverso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;

Atteso:

- che l'art. 208, comma 19bis, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, così come modificato dal comma 1, dell'art. 37, della Legge 28.12.2015, n. 221 prevede che: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani";
- che l'art. 1, comma 652, della Legge 27.12.2013, n. 147, così come modificato dall'art. 17 della Legge 19.08.2016, n. 166, prevede che: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione";

Preso atto della proposta di variazione da parte del Settore Cultura/Istruzione e Sport in relazione al comma 1, dell'art. 35, del Regolamento I.U.C. con oggetto: "Agevolazioni ulteriori", al fine di limitare l'eventuale erogazione del contributo agli "enti che operano a favore dei minori in campo formativo";

Atteso che per le utenze domestiche, ai sensi del comma 3, dell'art. 34, del vigente Regolamento I.U.C., è già prevista una riduzione del 10% della quota variabile in caso di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo;

Ritenuto di abrogare per contenere i costi del personale, l'art. 9 del Regolamento avente ad oggetto: "Compensi incentivanti al personale";

Considerato quindi opportuno adeguare, apportando le conseguenti modifiche, il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i.;

Richiamate le Risoluzioni della Giunta Comunale n. 53 e n. 54 del 17.03.2017;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla I.U.C., dal comma 702, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 di cui sopra, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di modifiche allegata e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in Legge 27.02.2017, n. 19 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019;

Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2017, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Paolo) e astenuti n. 2 (Palazzo, Colombo Marinella), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 34 - 35, all'aggiunta dell'art 37bis e all'abrogazione dell'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.07.2014 e s.m.i., nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2017;
4. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Paolo) e astenuti n. 2 (Palazzo, Colombo Marinella), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.